

Fornitura di gasolio per i fabbisogni consortili nel triennio 2021-2023
C.I.G. 8479844CA1

Fornitore _____

Schema di contratto d'appalto di fornitura pubblica

Parti contraenti:

Ente appaltante: Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, con sede legale e domicilio ai fini del presente contratto in 26100 Cremona, via Ponchielli n. 5, codice fiscale 80001990193, indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.dunas.it, indirizzo di posta elettronica info@dunas.it, sito web istituzionale www.dunas.it (soggetto contraente di seguito per brevità definito "Consorzio"), qui rappresentato dal Direttore Generale Dott. Ing. Paolo Micheletti,

e

Società appaltatrice _____ con sede legale in _____ codice fiscale e p.iva _____ pec _____ (di seguito per brevità definita semplicemente "appaltatore" o "fornitore", qui rappresentata da _____

Premesso che:

- l'appaltatore, come da determina prot ___ del _____ è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo offerto il miglior ribasso pari a.....%
- è pertanto necessario formalizzare il relativo contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito per brevità definito "Codice");

Tutto ciò premesso, fra le sopra indicate Parti,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Natura e forma del contratto – Assunzione degli oneri ed obblighi contrattuali

Il presente è un contratto pubblico e, per quanto ivi disposto e compatibile, soggiace alla normativa di cui al Codice e relativi provvedimenti attuativi.

Il presente contratto ha natura mista, in parte prevalente di appalto di forniture con riguardo alla mera fornitura del gasolio, e in parte complementare accessoria di "appalto di servizi", con riguardo alle prestazioni di consegna del gasolio.

Sotto il profilo civilistico, considerando che il presente contratto contribuisce in modo rilevante a garantire la regolare esecuzione delle attività istituzionali del Consorzio, il presente è un contratto d'appalto di cui all'art. 1655 e segg. Del codice civile, col quale il fornitore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento delle prestazioni di contratto.

Il fornitore è quindi pienamente consapevole che con il presente contratto non assume un ruolo di mero esecutore, ma un ruolo di soggetto perito, prudente e diligente, in grado di condurre l'esecuzione del contratto in modo conforme alle prescrizioni ricevute, seguendo le migliori metodologie operative di settore, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e adempiendo al suo compito di cooperazione col personale del Consorzio coinvolto nell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto viene stipulato con scrittura privata e in modalità elettronica, con l'apposizione delle rispettive firme digitali.

Art. 2 Oggetto, durata e importo del contratto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna, presso i centri operativi del Consorzio, di gasolio nazionale per autotrazione nella quantità stimata presunta di lt 189.000 e di gasolio agricolo nella quantità stimata presunta di lt 820.750 nel triennio 2021-2023, con possibilità di proroga per un periodo non superiore a mesi sei.

Resta inteso che le suddette quantità sono puramente indicative. Il gasolio per autotrazione e agricolo verrà progressivamente ordinato e dovrà essere fornito e consegnato in base alle effettive necessità che si manifesteranno nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'importo nominale del contratto, anch'esso indicativo e che coincide l'importo nominale a base d'appalto, ammonta a € 884.915,32 oltre I.V.A., da considerarsi quale somma disponibile per l'acquisto del gasolio nelle tipologie e nelle quantità effettive che si riscontreranno nell'esecuzione del contratto.

Detto importo contrattuale è come detto nominale e puramente indicativo e sarà soggetto ad aumenti o diminuzioni rispetto ai quali il fornitore non potrà avere nulla da eccepire dovendo eseguire il contratto ai medesimi prezzi e condizioni, sia in relazione ai fabbisogni effettivamente riscontrati, sia in relazione all'andamento dei prezzi di mercato.

Le quantità di gasolio effettivamente acquistate potranno differire da quelle presunte, anche in percentuale superiore al 20%.

L'appaltatore è altresì tenuto ad eseguire tutte le eventuali varianti di dettaglio ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) che non comportino maggiori oneri per il fornitore, alle medesime condizioni e prezzi di contratto.

Il fornitore non può introdurre di sua iniziativa alcuna variante alle forniture e prestazioni di contratto.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il Consorzio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti

Art. 3 Prezzi unitari del gasolio.

I prezzi unitari per ogni litro di gasolio fornito, suscettibili alle variazioni costanti del mercato petrolifero internazionale, sono determinati dal ribasso offerto in sede di gara, comprensivo dell'accisa di legge, oltre l'IVA applicabile in relazione al tipo di gasolio fornito (ad oggi 22% gasolio nazionale per autotrazione; 10% gasolio agricolo).

Art. 4 Centri operativi del Consorzio

Come sopra accennato, il gasolio deve essere fornito, di norma, presso i centri operativi menzionati nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico allegato al presente contratto.

I rifornimenti verranno erogati in appositi serbatoi/cisterne che dovranno essere forniti dall'appaltatore in comodato gratuito per tutta la durata del contratto, proroghe comprese.

Eccezionalmente, in ragione di esigenze particolari, potrebbero essere richiesti rifornimenti presso altri impianti e siti del Consorzio, comunque ubicati nel comprensorio consortile.

Art. 5 Divieto di rinnovo – facoltà unilaterale di proroga

Il presente contratto non è soggetto a rinnovo né tacito né espresso.

All'approssimarsi della scadenza contrattuale, qualora non vi siano i tempi tecnici per provvedere in tempo utile all'esperimento di una nuova gara d'appalto, il Consorzio si riserva la facoltà unilaterale e insindacabile di prorogare il contratto per un periodo non superiore a mesi sei, alle medesime condizioni.

Con la sottoscrizione del contratto, il fornitore si assume espressamente l'obbligo di eseguire il contratto anche per tutto l'intero periodo di proroga, senza poter nulla eccepire o pretendere.

La mancata esecuzione del contratto nel periodo di proroga comporta l'escussione della garanzia definitiva e la risoluzione del contratto per colpa del fornitore.

L'istruttoria di proroga contrattuale consisterà in una comunicazione scritta da parte del Consorzio, trasmessa via pec, almeno 20 giorni prima della scadenza naturale del contratto.

Art. 6 Normativa applicabile al contratto

Sono applicabili al contratto, se e in quanto compatibili e pertinenti con la specificità dello stesso, i provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti nello Stato, nei testi rispettivamente modificati e

integrati, che riguardano tutte le attività relative all'esecuzione del contratto stesso, con particolare riguardo, a titolo indicativo e non esaustivo:

- Al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016;
- Ai provvedimenti attuativi del D.Lgs 50/2016;
- Al D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- Al D.M. 49/2018;
- Al D.Lgs. 81/2008;
- Alla normativa tecnica di settore riconosciuta in ambito UE;
- Al Codice Civile.

Il fornitore è altresì tenuto al pieno rispetto di leggi, CCNL, regolamenti nazionali e locali afferenti la retribuzione, assistenza sociale, e assicurazione dei lavoratori.

In caso di contrasto tra clausole contrattuali e norme giuridiche di livello legislativo e/o regolamentare, prevale la clausola contrattuale, a norma dell'art. 1322, comma 1 del Codice civile. In caso contrario si applica l'art. 1419 comma 2 del Codice Civile.

A norma dell'art. 1374 del codice civile, le clausole contrattuali vincolano le Parti non solo a quanto è espresso nelle medesime clausole, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi normativi o l'equità.

Art. 7 Variazioni di soggetti, fatti, stati e luoghi del fornitore

Il fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio, durante il corso del contratto, le eventuali variazioni intervenute in ordine alla composizione e alla legale rappresentanza della società, ai poteri, ai ruoli e mansioni attribuiti ai diversi soggetti che rappresentano a vario titolo il fornitore nel presente contratto, alle coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti e a quant'altro necessario o opportuno, ivi compresa l'eventuale richiesta e l'ammissione al concordato preventivo.

In caso di cessione di azienda, affitto integrale o parziale di azienda e di atti di trasformazione, fusione o scissione, che interessino il fornitore, il nuovo soggetto subentrante dovrà dimostrare di possedere i requisiti minimi di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico - organizzativa necessari per l'esecuzione dei lavori originariamente assunti dal fornitore, pena la risoluzione del contratto per colpa del fornitore.

Ove ne ricorra il caso, si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 Domicilio del Consorzio e del fornitore ai fini del contratto

Agli effetti del presente contratto, il Consorzio elegge il proprio domicilio presso la sua sede in 26100 Cremona, via Ponchielli n. 5. Tel. 03722.22272, indirizzo pec info@pec.dunas.it.

Ogni atto, notificazione e comunicazione formale da parte del fornitore al Consorzio, nelle persone dei diversi soggetti che lo rappresentano ai fini del contratto, devono essere indirizzati al sopra indicato domicilio, a pena di inefficacia.

Agli effetti del presente contratto, il fornitore elegge il proprio domicilio presso la sua sede legale indicata in epigrafe.

Art. 9 Subappalti e subcontratti

In materia di subappalti e subcontratti si applica l'art. 105 del Codice.

Art. 10 Danni-garanzie assicurative

Il fornitore risponde dei danni, derivanti da eventi fortuiti o da negligenza, causati a cose e persone in genere in relazione all'esecuzione del contratto.

In caso di danno a cose, previa accettazione del soggetto danneggiato, il risarcimento può avvenire anche mediante la riparazione, la ricostruzione o la sostituzione della cosa danneggiata, ad opera diretta dell'appaltatore o comunque a sua cura e spese.

Si dà atto che l'appaltatore ha in corso polizza assicurativa RCT n.....emessa..... con massimale di €....., in conformità a quanto previsto dal Capitolato d'appalto.

Tale polizza, parte integrante del presente contratto, dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

In ogni caso, anche a fronte di coperture assicurative, il diritto del Consorzio o di terzi al completo risarcimento dei danni subiti è sempre fatto salvo e impregiudicato.

Art. 11 Garanzia definitiva

In materia di garanzia definitiva si applica l'art. 103 del Codice.

Si dà atto che l'appaltatore ha prodotto la suddetta garanzia (polizza n.....rilasciata da.....,) che fa parte integrante del contratto.

Art. 12 Trattamento economico e tutela dei lavoratori - DURC

In materia di trattamento economico, tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 30, commi 3, 4, 5, 5-bis,6 e 105 commi 8,9,10,11 del Codice, ai quali si rimanda.

Nell'esecuzione del contratto, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'eventuale accordo integrativo territoriale vigenti, per la categoria imprenditoriale cui appartiene l'appaltatore stesso.

Durante l'esecuzione del contratto, il Consorzio verificherà periodicamente il permanere delle condizioni di regolarità contributiva INPS e assicurativa INAIL mediante acquisizione d'ufficio del DURC dell'appaltatore.

Art. 13 Contabilità

La tenuta contabile dell'appalto avviene a cura del DEC.

Tenuto conto della natura del contratto, la contabilità è semplificata, limitandosi a tenere conto dei principali eventi che influiscono sul contratto, mediante apposita documentazione.

Per la tempistica dei pagamenti si veda l'art. 13 del Capitolato.

Art. 14 Penali per ritardi nelle consegne

Per l'applicazione delle penali si rimanda all'art. 5 del Capitolato.

Art.15 Corrispettivo – pagamenti

I pagamenti, salvo l'ultimo, avverranno a 60 giorni dffm come previsto dall'art. 13 del Capitolato, sulla base delle effettive quantità di gasolio fornite, come rilevate in contraddittorio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo di ogni pagamento in corso d'opera, salvo l'ultimo a saldo, sarà operata una ritenuta dello 0,50% a tutela dei lavoratori. Dette ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, subordinatamente all'acquisizione del DURC e dell'emissione da parte del DEC del certificato di conformità.

Sui pagamenti potranno essere applicate le penali previste per ritardi nelle consegne.

L'ultimo pagamento, a contratto concluso, verrà effettuato subordinatamente all'emissione da parte del DEC del certificato di verifica di conformità.

Prima di ogni pagamento, sarà facoltà del Consorzio verificare la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC. Qualora emergano debiti verso INPS e INAIL, i pagamenti verranno sospesi per l'importo complessivo del debito fino a quando l'appaltatore non avrà regolato la propria posizione.

L'appaltatore resterà comunque obbligato verso il Consorzio a dare pieno adempimento al contratto, pena la possibile risoluzione dello stesso e l'escussione della garanzia definitiva.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero. Gli oneri per la sicurezza interni aziendali sostenuti dall'appaltatore si intendono compresi nell'offerta.

Art. 16 Verifica di conformità

Il DEC effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni di contratto, in corso di esecuzione e al termine dello stesso, secondo le previsioni di Capitolato e a norma dell'art. 103 del Codice.

Entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali, ove nulla osti, il DEC emetterà il certificato di verifica di conformità che consentirà lo svincolo della garanzia definitiva e il pagamento dei crediti residui dell'appaltatore, ivi comprese le ritenute dello 0,5% a tutela dei lavoratori.

Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è obbligato a ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, pena la possibile applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla medesima Legge, oltre a comportare la risoluzione del contratto. Per quanto di rispettiva competenza, i suddetti obblighi incombono anche ai subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati alle forniture e servizi oggetto del presente contratto.

Art. 18 Controversie - foro competente

Non trova applicazione l'arbitrato di cui all'art. 209 del Codice. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono devolute alla competenza esclusiva e inderogabile del Tribunale di Cremona, salvo le materie devolute per legge alla competenza del Tribunale Amministrativo.

Nelle more dell'esito giudiziale, l'appaltatore resta comunque obbligato ad adempiere puntualmente ai suoi obblighi contrattuali e a osservare le disposizioni del DEC, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione del contratto.

Art. 19 Recesso del Consorzio

Il Consorzio ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi con posta elettronica certificata o mezzo equipollente.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per il Consorzio.

Art. 20 Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 106 del Codice.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto, seguendo la procedura prevista dall'art. 106 comma 13 del codice.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Consorzio. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991. Inoltre è vietato all'appaltatore conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Consorzio al risarcimento del danno, il presente contratto si risolve di diritto.

Art. 21 Risoluzione del contratto

In generale, in materia di risoluzione del contratto, si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Il Consorzio si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi la somma di € 50.000,00.

In ogni caso si conviene che il Consorzio, senza necessità di dover assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, possa risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta con pec o mezzo equipollente, nei seguenti casi:

- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- Mancata costituzione della polizza assicurativa;

- Sospensione da parte dell'appaltatore della fornitura per un periodo superiore a giorni 5 (cinque);
- Mancata rispondenza della fornitura a quanto previsto dal presente contratto;
- Grave violazione degli obblighi in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Subappalto non autorizzato;
- Violazione del divieto di cessione del contratto;
- Cessione del credito non autorizzata;
- Violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 22 Rimando al capitolato speciale d'appalto

Per tutto quanto fin qui non già stabilito e precisato, si rimanda espressamente al capitolato speciale d'appalto da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, che disciplina nel dettaglio condizioni e termini di esecuzione del contratto.

Art. 23 Allegati al contratto

Sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) Capitolato speciale d'appalto
- b) Offerta economica dell'appaltatore
- c) Garanzia definitiva
- d) Polizza assicurativa RCT
- e) DUVRI